



STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Mani Unite per il Mozambico - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata **Mani Unite Mozambico – Onlus** e di seguito denominata, per brevità, "Associazione".

La denominazione Onlus ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede nella città di Udine, potendo istituire altre sedi amministrative e uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3. Scopi

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti umani e della cooperazione internazionale, ispirandosi ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia, da altre rilevanti dichiarazioni internazionali e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, religiosa e politica.

In particolare l'Associazione si propone di contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di povertà in cui versa l'infanzia del Mozambico attivando forme di

solidarietà concreta mediante le adozioni a distanza e gli interventi di sviluppo, nel totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

In ordine a tali finalità, l'Associazione intende inoltre sensibilizzare le istituzioni locali, nazionali e internazionali sul grave problema dell'infanzia vittima di guerre, di povertà, di sfruttamento, di ignoranza e di ogni altra forma di oppressione, sollecitandole ad azioni concrete nei confronti dei bambini, delle famiglie e delle comunità, perché siano garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni primari.

Le iniziative dell'Associazione si attuano senza implicazioni di ordine politico, razziale e confessionale, anche coordinandosi con altre istituzioni, sia italiane che straniere aventi scopo analoghi e connessi al proprio.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione saranno disciplinati da un Regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 4. Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Contro il diniego all'iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio ha il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 7. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;
- g) iniziative varie di raccolta fondi.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8. Esercizio sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 9. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente e il Vice presidente
- il Revisore dei Conti, qualora richiesto dalla legge

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Art. 10. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può essere rappresentato da un altro socio a mezzo delega scritta. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo comunicazione inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. Nella comunicazione inviata a mezzo lettera, fax o email deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare e/o revocare le cariche sociali;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 11. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti per la durata di tre anni.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico;
- procedere all'assunzione del personale,
- elaborare il programma di attività da realizzare.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Il Consiglio direttivo si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel Regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

Sono ritenute valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 12. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 13. Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre membri eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra i soci e l'Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate e l'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 14. *Collegio dei Revisori dei conti*

Il Collegio dei Revisore dei conti, ove nominato, verifica la tenuta dei libri contabili e il rendiconto amministrativo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 15. *Scioglimento dell'associazione e avanzi di gestione*

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. *Norme generali*

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.